

Crediti da bonus edilizi oggetto di cessione e sconto in fattura: pronte le regole per utilizzarli in 10 anni con la rateizzazione lunga | Comunicazioni dal 2 maggio direttamente online

I soggetti titolari di crediti da *Superbonus*, *Sismabonus* e *Bonus* barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) **possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo**. Per farlo basterà utilizzare una nuova funzionalità disponibile **dal prossimo 2 maggio** nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre la comunicazione potrà riguardare **anche solo una parte della rata del credito disponibile**: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo.

Sono alcune delle novità contenute nel [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023](#), che, in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (D.L. n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), fornisce le istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

Quali crediti possono essere “*diluiti*” in 10 anni

La novità si applica ai crediti d'imposta relativi a interventi agevolati con *Superbonus*, *Sismabonus* e *Bonus* barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo di quest'anno. Il [provvedimento](#) di oggi (del 18 aprile 2023) specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al *Superbonus*;
- agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al *Superbonus*, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al *Sismabonus* e al *Bonus* barriere architettoniche.

Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

Come comunicare la scelta per la nuova rateizzazione lunga

Fornitori e cessionari potranno comunicare all'Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di

quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all'interno della "*Piattaforma cessione crediti*". Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

Un esempio di calcolo

La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Per esempio, un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo *Sismabonus* dell'importo di 100 euro – e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest'anno – potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno (per esempio 60 euro) e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033. Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate. (Così, comunicato stampa Agenzia

delle entrate del 18 aprile 2023)

Per una migliore comprensione del contenuto delle nuove disposizioni, si riporta la parte motiva del provvedimento:

Motivazioni

L'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come modificato dall'articolo 2, comma 3-*quinquies*, del [decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38](#), prevede che per gli interventi di cui:

- agli articoli 119 (c.d. ***Superbonus***) e 119-*ter* (**interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche**) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. ***Sismabonus***),

in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati **possano essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo**, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Il citato comma 4 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle richiamate disposizioni.

Tenuto conto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni e dalle relazioni illustrativa e tecnica, con il presente provvedimento viene stabilito che:

- **la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta** di cui trattasi, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, **può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo**, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria;
- la ripartizione **può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:**
 - agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al *Superbonus*;
 - agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al *Superbonus*, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al *Sismabonus* e agli **interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche**;
- ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può

essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Per usufruire delle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con riferimento a una parte delle rate dei crediti disponibili, il fornitore o il cessionario titolare dei crediti comunica all'Agenzia delle entrate la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi dieci anni e il relativo importo.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti. Si consideri, ad esempio, il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo *Sismabonus* dell'importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023. Tale soggetto potrà, alternativamente:

- stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni;
- attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci

La comunicazione è inviata tramite il servizio web

disponibile nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, denominato "*Piattaforma cessione crediti*", direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, **a decorrere dal 2 maggio 2023.**

A decorrere dal 3 luglio 2023, la comunicazione può essere inviata anche avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

La comunicazione è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, prot. n. 132123/2023](#), recante: «*Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 – fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi*», pubblicato il 18.04.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244